



AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

**COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE
IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE DENOMINATE "S.R. 69 DI
VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO -
LOTTO N. 3 - PRIMA E SECONDA FASE"**

DISCIPLINARE DI INCARICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse.....	3
Art. 2 Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 Oggetto dell'incarico.....	4
Art. 4 Requisiti generici e specifici	5
Art. 5 Incaricato delle prestazioni professionali e Collaboratori.....	5
Art. 6 Obblighi generali dell'Amministrazione.....	6

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO

Art. 7 Contenuti e modalità di svolgimento dell'incarico.....	6
Art. 8 Durata.....	7
Art. 9 Penali.....	8

CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 10 Compenso.....	9
Art. 11 Modalità di pagamento.....	9
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10

CAPO IV - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13 Polizza di responsabilità civile professionale.....	10
---	----

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Risoluzione del contratto.....	10
Art. 15 Recesso dal contratto.....	15
Art. 16 Incompatibilità.....	12
Art. 17 Subappalto.....	12



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Art. 18 Risoluzione delle controversie.....	12
Art. 19 Spese.....	12
Art. 20 Trasparenza.....	12
Art. 21 Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	13
Art. 22 Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	13
Art. 23 Rinvio.....	13



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alle attività di Collaudo tecnico-amministrativo e Revisione tecnico-contabile in corso d'opera e finale delle opere denominate:

- "S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all'abitato di Figline 2° stralcio - lotto n. 3 - prima fase" dell'importo complessivo di € 2.536.366,27 finanziato interamente con contributo della Città Metropolitana mediante trasferimento di fondi regionali ex Del. CRT n. 129/2001 giusto Accordo Provincia-Comune del 09.06.2015 - Progetto Esecutivo approvato con Del. G.C. n. 92 del 24.02.2018;
- "S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all'abitato di Figline 2° stralcio - Lotto n. 3 - Seconda fase", dell'importo complessivo di € 630.000,00 finanziato in parte con contributo regionale giusta Del. Giunta Regionale Toscana n. 403 del 16.04.2018 ed in parte con fondi propri dell'Amministrazione Comunale - Progetto esecutivo approvato con Del. G.C. n. 204 del 22.11.2018;

Forma parte integrante del presente Disciplinare l'allegato documento "Determinazione dei Corrispettivi" e l'"Offerta Economica" formulata dal professionista tramite la piattaforma START - Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana.

Il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente Disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti.

Il professionista incaricato dichiara:

- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare nonché di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;
- di impegnarsi ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti le procedure che competono a questi ultimi;
- di essere iscritto nell'apposito albo professionale;
- in relazione alle prestazioni professionali in oggetto, di aver preso visione e di accettare le condizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico contenute nel presente Disciplinare.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di opere pubbliche ed in particolare:

- a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di seguito Codice;
- b) il DPR 207/2010 e ss.mm.ii di seguito Regolamento per le parti ancora in vigore;
- c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- d) le Linee Guida ANAC emesse nella materia oggetto del presente affidamento.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie, ecc.) ed



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG, ecc.) che possa incidere sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 3 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale conferisce l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui all'art. 3 c. 1 lett. vvvv) e art. 46 del D.Lgs. 50/2016, riportati in premessa e di seguito descritti:

- 1) il Collaudo tecnico-amministrativo riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova;

- 2) Il Collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o in altri materiali speciali e si conclude con il Certificato di collaudo statico redatto ai sensi del D.P.R. 06.06.2011 n. 380 e dell'art. 7 della L. 1086 del 05.11.1971 e ss.mm.ii.

L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo svolgimento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e di quanto stabilito nei Capitolati Speciali d'Appalto.

All'organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al D.P.R. 380/2001 e del D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii., nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia al momento dell'espletamento dell'incarico.

L'organo di collaudo dovrà svolgere un minimo di visite in corso d'opera sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni, delle strutture in elevazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

L'attività connessa al collaudo statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso.

Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori dell'avvenuta ultimazione delle strutture. Il Certificato, redatto in tre copie cartacee, dovrà essere depositato tempestivamente presso la Stazione Appaltante.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere per l'effettuazione delle prove di laboratorio da eseguire sulle opere strutturali.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie.

Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'incarico comporta la predisposizione e la presentazione all'Amministrazione committente degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm., per quanto applicabili al presente incarico, che si richiamano integralmente.

A titolo non esaustivo, in particolare, il professionista dovrà redigere i seguenti elaborati, appropriati alla natura delle opere:

- a) Effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni;
- b) Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
- c) Accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l. e contrattuali acquisiti;
- d) Redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e il Certificato di collaudo statico contenenti la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali e dei collaudi statici eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o dichiarazioni di conformità;
- e) Redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- f) Redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- g) Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'Impresa durante l'esecuzione dei lavori.

I predetti elaborati andranno prodotti in triplice copia, debitamente firmati e timbrati dall'incaricato. Dovrà essere altresì consegnata una copia in formato digitale di tutta la documentazione prodotta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di formalizzare mediante comunicazione, eventuali rilievi di incongruità degli elaborati depositati. In tal caso i termini di pagamento si ritengono interrotti sino alla revisione di detti elaborati. Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.

Art. 4 - Requisiti generici e specifici

Per tutta la durata dell'incarico il professionista non dovrà incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016, 67 del D.Lgs. 159/2011, 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o comunque in ogni altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché mantenere il possesso dei requisiti specifici previsti all'art. 46 e 83 c. 4 lett. c) del Codice.

Art. 5 - Incarico delle prestazioni professionali e Collaboratori.

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del Codice.

E' inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 6 - Obblighi generali dell'Amministrazione

La committenza si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO

Art. 7 - Contenuti e modalità di svolgimento dell'incarico

Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente. L'incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito nel presente disciplinare, all'osservanza della L. 143/1949 limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

Le prestazioni oggetto del presente incarico saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato. L'espletamento dell'incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili richiamate al precedente art. 2.

Per lo svolgimento dell'incarico il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiori compensi. L'Amministrazione comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

Nello svolgimento della propria attività il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP o con un suo delegato secondo le specifiche modalità previste dal presente Disciplinare e con il progettista.

Ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. 207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo. Il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo. Nel caso in cui l'esecutore non intervenga le visite saranno esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il Collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogni qualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche, redigendo appositi verbali. In ordine allo svolgimento dell'incarico per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo le parti richiamano quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare dall'art. 222 al 237.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili all'impresa appaltatrice, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento affinché possano



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Si applicano in proposito le disposizioni contenute nel titolo X, capo I e II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

La presenza in cantiere del professionista dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori.

L'incaricato deve produrre al RUP, periodicamente ed almeno a cadenza mensile, report illustrativi dell'attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP riterrà opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici dell'Ente.

L'incaricato deve rapportarsi con la D.L. per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso. Di tali incontri e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.

L'incaricato potrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore e/o ai subappaltatori idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'esecuzione di tutte le necessarie prove come ad esempio verifica, taratura e messa a punto, estrazione di provini, ecc. In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere un controllo e una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.

Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di appositi Verbali, che di volta in volta, saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione Lavori e trasmessi al RUP di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.

L'incaricato è obbligato a far presente alla committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 8 - Durata dell'incarico

L'incarico avrà inizio al momento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della prestazione professionale.

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. *** entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo. Il termine potrà essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori.

Tutti i servizi di collaudo, compresa l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale, dovranno terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del Direttore dei Lavori è stato redatto il Verbale di ultimazione dei lavori.

Si precisa che la durata dei lavori oggetto di collaudo è stata stimata in:

- 360 giorni per le opere comprese nella prima fase;
- 180 giorni per le opere comprese nella seconda fase;



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

La durata come sopra prevista può essere modificata a seguito di varianti, sospensioni, ecc. Non saranno pertanto riconosciuti all'incaricato maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiorata durata del presente incarico, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

Trattandosi anche di collaudo in corso d'opera, eventuali vizi, difetti o non conformità devono essere risolti in corso di esecuzione, tramite le prescrizioni impartite attraverso i verbali di visita eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore e il Direttore dei lavori. Il collaudatore ha la facoltà, prevista dalla legge, di sospendere le operazioni di collaudo fino a quando il RUP e la direzione lavori non abbiano dichiarato l'eliminazione da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori dei difetti riscontrati.

Art. 9 - Penali

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, o comunque ogni qualvolta si verifichi un ritardo, non imputabile all'Amministrazione, nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è applicata previa diffida, una penale pari all'1% dell'onorario per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 20 (venti) giorni per i collaudi provvisori o i 30 (trenta) giorni per il collaudo finale, l'Amministrazione decorsi inutilmente i 20/30 giorni si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

In caso di contestazione per grave inadempienza, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, per le inadempienze o difformità l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.400,00 a seconda della gravità del fatto.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione), oltre ai ritardi nella consegna come sopra sanzionati:

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione della prestazione senza giustificazione né preavviso;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario inadempiente o, in alternativa, rivalendosi sulle cauzione e garanzie dallo stesso prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'incaricato di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri



oneri che la committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 10 - Compenso

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Disciplinare è pari al prezzo offerto dal professionista tramite la piattaforma START in ribasso sull'importo posto a base d'asta di € 14.732,36 calcolato secondo l'allegato "Determinazione Corrispettivi" ai sensi del D.M. 17.06.2016. Tale importo si intende al netto di oneri previdenziali e IVA di legge,

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare di incarico.

In esse si intendendo comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati richieste eventualmente dal RUP al fine di risolvere errori di contabilità o per adeguare i documenti a intervenute disposizioni normative.

Il professionista rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto Disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario di cui al comma 1 del presente articolo.

I corrispettivi sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ai lavori, nel caso di sopravvenute esigenze della stessa Amministrazione Comunale. In tal caso al professionista non saranno dovuti i corrispettivi previsti per le prestazioni attinenti la fase esecutiva non svolte, senza che lo stesso abbia da pretendere nulla a titolo di rivalsa o risarcimento.

Rientrano nel corrispettivo le attività di consultazione e confronto con i tecnici e gli amministratori della Stazione Appaltante nonché con il progettista.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Tenuto conto della portata dell'opera si prevede che il corrispettivo venga liquidato come segue:

- per il 60% in proporzione agli Stati di Avanzamento;
- per il 40% all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Il pagamento, dedotte le eventuali penalità, in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate nonché verificate dal Responsabile del Procedimento, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica attraverso il sistema di Interscambio.

La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione contrattuale.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il CIG - Codice Identificativo di Gara che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante contestualmente all'aggiudicazione.

L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

CAPO IV - COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 13 - Polizza di responsabilità civile professionale

Il professionista incaricato deve essere in possesso di una polizza rilasciata, in conformità allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea per un massimale **non inferiore a 500.000,00 euro**, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il professionista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi esplicitamente contemplati nel presente Disciplinare, il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui al presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi stabiliti.

In tale ipotesi, la committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

La committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;
- h) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente Disciplinare;
- i) frode nell'esecuzione della prestazione.

Nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Il contratto è altresì risolto qualora, nell'ipotesi di affidamento dell'incarico, per motivi di urgenza, nelle more dell'esito dei controlli prescritti, venga accertata successivamente la carenza dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di gara. In tale ipotesi si procederà alla revoca dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo relativo alle sole prestazioni già rese, con applicazione di una penale in misura pari al 10% secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

Art. 15 - Recesso dal contratto

La committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

L'Ente appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 del Codice Civile, resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

Si rinvia altresì all'art. 109 del Codice.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Art. 16 - Incompatibilità

Il titolare delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare non potrà partecipare né all'Appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista incaricato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di prestazione professionale, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alle prestazioni professionali per lo svolgimento di quanto previsto nel presente Disciplinare e ai loro dipendenti.

Il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 17 Subappalto

In caso di subappalto si applica quanto previsto all'art. 31 c. 8 e all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 con il limite del 40% dell'importo contrattuale.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della committenza, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato.

Si intendono altresì a carico del professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare.

Art. 20 - Trasparenza

L'incaricato espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'incaricato non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa dell'incaricato, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

Art. 21 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Obblighi di riservatezza in capo all'incaricato: Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il professionista venisse a conoscenza.

L'incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Il suddetto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'incarico.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'incaricato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra descritti.

Obblighi di riservatezza in capo alla committenza: I dati personali raccolti dalla committenza saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento CE 679/2016-

il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, l'incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla normativa vigente.

Art. 22 - Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016, del vigente D.P.R. 207/10, di quanto espressamente indicato nell'"Avviso di avvio procedura concorrenziale" pubblicato sulla piattaforma START, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.



**Città di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Allegato:

- Determinazione corrispettivi.

Il documento firmato per accettazione in formato digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.